

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 137/CSA– RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2017

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S. SALERNITANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 1°.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017)

La U.S. Salernitana 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n.111 del 3.5.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S. Salernitana 1919/Frosinone dell'1.5.2017, ha comminato alla società l'ammenda di € 10.000,00 “per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, lanciato una monetina che colpiva l'Arbitro all'addome senza procurargli dolore; per avere inoltre, suoi sostenitori, al 51° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la sanzione irrogata “*appare eccessiva non tenendo conto dell'impegno profuso dalla squadra di casa*”.

Il ricorso va respinto sulla scorta del referto arbitrale e della decisione del Giudice di primo grado, essendo la misura della sanzione applicata ai sensi dell'art. 14 C.G.S. congrua considerata la gravità dell'accaduto. Quanto all'operato della Salernitana evidenziato nel ricorso è stato già considerato dal Giudice Sportivo attenuando la sanzione ai sensi del disposto dell'art. 14 n. 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. SALERNITANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL SIG. FABIANI ANGELO SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 1°.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017)

La U.S. Salernita 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n.111 del 3.5.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S. Salernitana 1919/Frosinone del 1.5.2017, ha comminato al Sig. Fabiani Angelo la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.6.2017 “per avere, al termine del primo tempo, entrando nel recinto di giuoco pur non essendo autorizzato, assunto un atteggiamento

aggressivo nei confronti del Direttore di gara e rivolto al medesimo espressioni intimidatorie spingendolo, inoltre, con il mento all'altezza della spalla".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che tra il Fabiani e l'Arbitro vi è stato soltanto un contatto accidentale determinato dalla confusione e dalla calca che si era formata intorno allo stesso. Inoltre il dirigente della Salernitana si sarebbe limitato a rivolgere al Direttore di gara espressioni contenenti una critica del suo operato, ma nulla più. Tale tesi verrebbe supportata da una dichiarazione della Digos di Salerno in data 11.5.2017 prodotta dalla ricorrente.

Il ricorso va respinto sulla scorta del referto arbitrale e della decisione del Giudice di primo grado in quanto il Fabiani ha effettivamente assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dell'Arbitro e rivolto allo stesso espressioni intimidatorie, oltre ad averlo spinto. Quanto alla dichiarazione prodotta non assume comunque specifica rilevanza in quanto si limita a riferire soltanto una parte delle affermazioni fatte dal Fabiani non avendo il funzionario della Digos potuto udire l'altra parte delle stesse.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "SECONDO ANELLO VERDE" PRIVO DI SPETTATORI (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.5.2017)

La F.C. Internazionale ha impugnato, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con la quale è stata sanzionata a disputare una gara con il settore denominato "secondo anello verde" privo di spettatori. Risulta, infatti, dalla relazione della Procura Federale, che numerosi sostenitori della società Internazionale, al 20° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26 Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale.

Attraverso i motivi di gravame, la società reclamante sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che non sarebbe sussistente il requisito della dimensione e percezione reale del fenomeno e, pertanto, chiede alla Corte di annullare il provvedimento del Giudice di prime cure.

Il reclamo è infondato.

La Corte, esaminati attentamente gli atti, rileva che i cori, così come riportati nei rapporti ufficiali di gara, abbiano incontestabilmente natura discriminatoria e razziale e siano da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale.

Infatti, il provvedimento sanzionatorio si fonda principalmente sulle circostanze refertate dai collaboratori della Procura Federale, i quali hanno attestato che sostenitori della società nero-azzurra abbiano intonato espressioni di discriminazione razziale all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, costituenti, secondo il Giudice Sportivo, un evidente comportamento di contenuto razziale.

Detti cori sono, poi, come detto, da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale, in quanto intonati dalla maggioranza degli occupanti (circa settemila persone) il settore denominato "secondo anello verde della curva nord" e percepiti dai predetti collaboratori della Procura Federale, che erano perfettamente collocati in varie posizioni del recinto di gioco.

Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenuto conto anche del fatto che, trattandosi di gara disputata in casa, vi è l'esatta identificazione del settore e quantità di tifosi autori del coro.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Pieremilio Sammarco, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO S.S. LAZIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI – SANZIONE SOSPESA – INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 30.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.05.2017)

La Corte Sportiva d'Appello nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo Lega A in data 2.5.2017, con quale è stata inflitta alla Società Lazio S.p.A., società reclamante, in relazione ad eventi di cui alla gara Roma/Lazio del 30.4.2017, la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "curva nord" privo di spettatori, con sospensione dell'esecuzione della sanzione per il periodo di un anno e con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione per avere suoi sostenitori intonato "*cori di discriminazione razziale ripetuti all'indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo*";

- **Esaminato** il reclamo presentato in data 4.5.2017, proposto dalla predetta società, e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- **Assodato che** il rapporto dei rappresentanti della Procura federale presenti all'incontro (Signori Corona, Mattei, Aloia), nella specifica sezione "Cori", registra testualmente (attraverso l'apposizione di segno "X" sulla corrispondente casella "discriminazione razziale") che:

- il Signor Mattei si trovava posizionato su lato sinistro accanto alla panchina della Lazio, il Signor Corona si trovava in posizione centrale tra le panchine e il Signor Aloia si trovava al lato destro accanto alla panchina della Roma;

- detti cori vanno ricondotti alla categoria di quelli relativi a "discriminazione razziale";

- per quanto riguarda il primo episodio, verificatosi al 41° del primo tempo "*a seguito di un tiro del calciatore della Roma Rudiger verso la porta avversaria è stato intonato dalla curva nord occupata dai tifosi della Lazio un prolungato buu all'indirizzo del giocatore*";

- per quanto riguarda il secondo episodio, verificatosi al 47° del secondo tempo, "*a seguito di un fallo di gioco commesso dal calciatore Rudiger, che ne ha comportato l'espulsione diretta, dalla curva nord, occupata dai tifosi della Lazio, si levava un coro di buu continuato sino all'uscita del calciatore dal campo di gioco*";

- che il numero di tifosi della Lazio che occupavano la curva nord erano stimabili in circa 7.000 e che in occasione del primo episodio il coro a sfondo razziale è stato intonato da circa il 50% degli spettatori presenti in curva e che nel secondo caso il coro è stato intonato da circa l'80% degli spettatori che occupavano la curva nord;

- **Tenuto conto che** nel reclamo la Società sanzionata contesta principalmente il metodo attraverso il quale è stata raggiunta la prova della condotta punibile riferita ai sostenitori della Lazio, in quanto legata ad una percentuale approssimativa di tifosi che, a parere dei rappresentanti della Procura federale presenti all'incontro sportivo, avrebbero realmente intonato i cori;

- **Considerato che** il comportamento registrato dai rappresentanti della Procura Federale presenti all'incontro sportivo, con riferimento ai sostenitori della Società reclamante, determina la violazione dell'art. 11, comma 3, C.G.S., a mente del quale "*Le società sono responsabili per*

l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione" e che indubbiamente il coro in questione, per i suoi contenuti, manifesta una evidente capacità discriminatoria. Fermo quanto sopra va rammentato che il sistema sanzionatorio stabilito dal C.G.S. nei casi di responsabilità per comportamenti discriminatori (art. 11), pur se per un verso imputa il comportamento tenuto dai sostenitori – e le connesse conseguenze punitive - alla responsabilità della società in modo sostanzialmente oggettivo, presuppone tuttavia un limite di punibilità rappresentato dalla effettiva dimensione e la percezione reale del fenomeno. Infatti l'elemento della provenienza da un settore dello stadio rispetto ad un altro del comportamento discriminatorio costituisce un fattore rilevante quale criterio di accertamento di tali caratteri (dimensione e percezione) che, solo una volta individuati e dimostrati, possono condurre all'imputazione alla società del titolo di responsabilità per i fatti commessi dai sostenitori;

- **Rammentato in via generale che**, in epoca precedente rispetto all'intervento interpretativo operato dal Consiglio federale il 16.10.2013, l'art. 11, n. 1 C.G.S stabiliva che "costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, luogo, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori" e che successivamente, con la citata deliberazione del 16 ottobre 2013 il Consiglio federale è intervenuto modificando l'art. 11, n. 3 C.G.S. nel senso che, allorché riferita a cori, grida e ogni altra manifestazione, la discriminazione deve essere valutata alla luce della "dimensione e percezione reale del fenomeno";

- **Soggiunto che**, la modifica apportata all'art. 11 C.G.S. costituisce il recepimento, nel nostro Codice di giustizia sportiva, del Regolamento di disciplina dell'U.E.F.A., che all'art. 14 afferma: "*any person, under the scope of article 3, who insult the human dignity of a person of group of persons by whatever means, including on the grounds of skin colour, race, religion or ethic origin, incurs e suspension lasting at least ten matches or specified period of time, or any other appropriate sanction*". Dalla traduzione di questo articolo emerge che i comportamenti definibili quali discriminatori sono quelli che insultano (discriminandola e limitandola) la dignità e la libertà umana di soggetti o gruppi, comunque posti in essere, basati su affermazioni discriminatorie originate dal colore della pelle, dalla razza, dalla religione e dalle origini territoriali. In questo contesto punitivo vanno correttamente inquadrati i concetti di dimensione e di percezione del fenomeno discriminatorio che il Consiglio ha voluto individuare per decretare la soglia di effettività della portata discriminatoria del comportamento effettivamente posto in essere, al di sotto della quale la idoneità del comportamento a porsi come realmente pregiudizievole per la vittima (e per la tutela della sua sfera personale) non raggiunge il livello di gravità tale da indurre l'ordinamento ad intervenire con la sanzione. In particolare, per quanto riguarda la percezione, è evidente che il legislatore federale, con l'emendamento dell'ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l'atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno;

- **Ribadito ancora una volta che**, sempre con riferimento al requisito della percezione del contenuto discriminatorio espresso nel coro (ovvero dalla frase riportata in uno striscione esposto all'interno dello stadio) e facendo richiamo alla decisione delle Sezioni unite della Corte di giustizia federale assunta nella riunione del 28.11.2013 (dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi), per raggiungere la soglia della offensività concreta e quindi della punibilità della condotta, comunque ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell'evento sportivo e quindi dello "spettacolo" ed abbiano potuto turbare non solo il destinatario (o i destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da atteggiamenti discriminatori e provocatori e comunque lesivi nel loro spirito democratico (art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana);

- **Puntualizzato quindi, che** la norma recata dalla nuova versione dell'art. 11, comma 3, C.G.S. è dettata anche nell'interesse di tutti quei fruitori dello spettacolo sportivo che con il sano

atteggiamento che deve essere proprio dei veri tifosi (sostenere la propria squadra non offendere e/o discriminare gli avversari, siano essi gli atleti o i tifosi), si recano allo stadio per assistere alla partita e quindi al relativo spettacolo, i quali non debbono sentirsi offesi da atteggiamenti discriminatori a chiunque diretti e che, conseguentemente, a seguito della modifica interpretativa dell'art. 11, intervenuta nell'ottobre del 2013, viene richiesto al commissario di campo, e comunque agli organi federali preposti, un maggiore grado di valutazione e approfondimento, in tema di attività discriminante, il quale deve contenere la esatta indicazione della provenienza del coro o del luogo in cui è stato affisso lo striscione e la analisi, acquisita anche (se necessario) attraverso una propria attività istruttoria, della reale percezione o della dimensione (ripetitività ed offensività idonee alla discriminazione e non mera volgarità) del fenomeno;

- **Rilevato che**, nel caso di specie e per un primo versante, dal rapporto steso dai rappresentanti della Procura federale presenti all'incontro di calcio Roma/Lazio del 30.4.2017, quanto alla percepibilità del coro, sicuramente dai contenuti di carattere discriminatorio della provenienza territoriale emerge che i tre delegati hanno tutti ugualmente percepito i cori in questione e che dunque, tenuto della loro collocazione negli estremi dello stadio ed al centro dello stesso, può dirsi documentalmente provata la circostanza che le frasi intonate (il classico "buu buu" discriminatorio) sono state percepite da tutti coloro che assistevano allo spettacolo calcistico, atteso che i cori sono stati intonati dal 50%, in un caso e dall'80%, nel secondo caso dei sostenitori laziali presenti in curva nord in un numero approssimativamente riconducibile a ben 7.000 unità, circostanza che sicuramente raggiunge la dimensione voluta dalle disposizioni codicistiche, per come interpretate dagli Organi della Giustizia Sportiva, per far luogo al provvedimento sanzionatorio;

- **Appurato inoltre che**, secondo l'ordinaria tempistica che caratterizza l'iter di irrogazione effettiva della sanzione inflitta nel caso di intonazione di cori razzisti, nella specie consistente nell'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "curva nord" privo di spettatori e da questa Corte sportiva d'Appello Nazionale ritenuta congrua, correttamente il Giudice sportivo ha fatto ricorso, non emergendo *ictu oculi* elementi idonei ad impedirne l'applicazione, al potere di sospensione della sanzione suddetta, ex art. 16, n. 2-bis e 3, C.G.S., per il periodo di un anno e con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione;

- **Ritenuto quindi che**, per tutto quanto si è sopra osservato, è documentalmente dimostrato che il comportamento astrattamente violativo della disposizione recata dall'art. 11, comma 3, C.G.S. ha assunto, nella specie, le caratteristiche ed i presupposti che la medesima norma pretende che sussistano perché sia raggiunta la soglia della punibilità, sotto il profilo della percepibilità dei cori da parte di tutti gli spettatori e di coloro che erano presenti allo stadio e che dunque il reclamo non può trovare accoglimento con conferma della decisione del Giudice sportivo impugnata, anche con riferimento all'entità della sanzione inflitta, stante la considerazione della sua congruità da parte del Collegio.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALCIATORE AMMATURO FIORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/POL. SARNESE 1926 A.R.L. DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 02.05.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 131 del 02/05/2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto al calciatore sig. Ammaturo Fiore, tesserato in favore della Pol. Sarnese 1926 A.R.L., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara "per avere, a gioco fermo, colpito il volto di un calciatore avversario con entrambe le mani in reazione ad una condotta violenta subita".

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione il sig. Ammaturo Fiore, a mezzo del difensore, il quale, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, deduceva l'assoluta mancanza nel gesto di volontà lesiva sia fisica che verbale, bensì la configurazione di una reazione alla condotta

violenta subita dall'avversario. All'odierna riunione è comparso il difensore del reclamante, il quale si riportava alle conclusioni rassegnate nei motivi di reclamo, ulteriormente argomentando in merito.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti emerge che, certamente, il reclamante poneva in essere una condotta violenta censurabile poiché "colpiva il volto di un calciatore avversario con entrambe le mani". Tuttavia, a giudizio della Corte, tale comportamento deve essere valutato alla stregua dell'intera vicenda e, precisamente, come mera reazione alla medesima condotta violenta subita dal calciatore avversario, come si evince nel rapporto del Direttore di gara (il sig. Ammaturo "reagiva spingendo dal volto l'avversario").

Dunque, la condotta del reclamante deve considerarsi una reazione alla violenza appena subita, attenuando, così, l'infrazione compiuta, con riduzione della sanzione minima prevista, di cui all'art.19, comma 4, C.G.S..

Ed invero, posto che il reclamante e il calciatore avversario ponevano in essere il medesimo comportamento violento, per il quale venivano entrambi espulsi dall'arbitro di gara e squalificati dal Giudice Sportivo per tre gare effettive, considerata la condotta del sig. Ammaturo come reazione ovvero protezione alla violenza subita dall'avversario, la gravità dei comportamenti dei tesserati coinvolti deve necessariamente essere differenziata.

Alla stregua di tali rilievi, la condotta del reclamante è meritevole di essere considerata attenuata dalla provocazione ricevuta, poiché considerata come reazione alla violenza appena subita.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ammaturo Fiore riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO C.S. VULTUR RIONERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRIERI GAETANO SEGUITO GARA ANZIO CALCIO 1924/VULTUR DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 02.05.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 131 del 2.5.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto al calciatore sig. Carrieri Gaetano, tesserato in favore della Vultur, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara "per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto".

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione la società C.S. Vultur, nell'interesse proprio e del suo calciatore sig. Carrieri Gaetano, a mezzo della sig.ra Scafa Ada, nella Sua qualità di Presidente e legale rappresentante, deducendo, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, la mancanza di volontarietà e violenza nel gesto. All'odierna riunione nessuno è comparso per la reclamante.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo si ravvisa una ricostruzione della condotta del sig. Carrieri Gaetano meramente soggettiva, in contrasto con quanto riportato dall'arbitro nel referto di gara che, come noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35.1.1. C.G.S..

Come si evince dal referto di gara, nel caso di specie, il sig. Carrieri Gaetano, durante lo svolgimento del gioco, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto. Ed invero, la condotta del calciatore veniva osservata e valutata direttamente dall'arbitro, ravvisandone gli elementi della volontarietà e della violenza. Pertanto, quanto asserito dalla società reclamante sulla sussistenza dell'involontarietà e fortuità nel gesto del proprio tesserato appare un giudizio meramente soggettivo e arbitrario, in contrasto con il rapporto dell'arbitro di gara.

Pertanto, alla stregua di tali considerazioni questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della sanzione, atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della

squalifica per due giornate effettive di gara deve ritenersi proporzionata alla condotta posta in essere dal calciatore sig. Carrieri Gaetano.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società C.S. Vultur Rionero di Rionero in Vulture (Potenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 12 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio